

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DELLA DICHIARAZIONE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF SULL'UTILE DERIVANTE DALLA CESSIONE DI TITOLI E ALTRE QUOTE, NONCHÉ QUOTE IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

## 1. INTRODUZIONE

La dichiarazione per il calcolo dell'IRPEF sull'utile derivante dalla cessione di titoli, altre quote e quote in fondi comuni di investimento dovrà essere presentata dal contribuente entro il 28 febbraio dell'anno in corso per l'anno precedente tranne per i contribuenti non residenti che sono tenuti a presentare la dichiarazione entro quindici giorni dalla cessione di titoli, altre quote e quote in fondi comuni di investimento, tranne in caso di dichiarazione di cessione di tutti i titoli, quote e quote in fondi comuni di investimento nell'anno precedente. In quest'eventualità i non residenti possono presentare la dichiarazione entro il 28 febbraio per l'anno precedente.

**Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione per il calcolo dell'IRPEF sull'utile derivante dalla cessione di titoli, quote e quote in fondi comuni di investimento presso l'Autorità tributaria competente. I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione in forma elettronica tramite il sistema eDavki qualora abbiano effettuato nell'anno precedente più di dieci cessioni imponibili di capitale di questo genere. I contribuenti che hanno effettuato fino a dieci cessioni imponibili di capitale di questo genere possono presentare la dichiarazione sul modulo in forma cartacea o attraverso il sistema eDavki.**

La dichiarazione può essere presentata anche tramite il portale eDavki:

- senza un certificato digitale (si registra utilizzando l'username e la password),
- con un certificato digitale (SIGEN-CA, SIGOV-CA, POŠTA@CA, HALCOM CA, AC NLB).

**Per maggiori dettagli sul funzionamento del sistema elettronico eDavki si può consultare il sito: <http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx>.**

La dichiarazione non viene presentata dai contribuenti che hanno:

- ceduto titoli di debito,
- ceduto del capitale (che non siano titoli di debito) dopo 20 anni di titolarità,
- realizzato utili o perdite all'atto della prima cessione delle azioni o quote nel capitale acquisite nel processo di trasformazione della proprietà delle imprese in conformità con la normativa settoriale. Viene considerata come prima cessione anche la prima cessione di azioni o quote di capitale ereditate acquisite dal de cuius nel processo di trasformazione della proprietà delle imprese in conformità con la normativa settoriale,
- realizzato utili nella cessione di quote nei fondi comuni di investimento acquisiti dal titolare con il cambio delle azioni di una società di investimenti autorizzata o delle azioni di una società di investimenti trasformata da una società di investimenti autorizzata nel procedimento di trasformazione obbligatoria della società di investimenti autorizzata o società di investimenti trasformata da una società di investimenti autorizzata in un fondo comune o nel procedimento di scissione obbligatoria di una parte dell'attivo della società di investimenti autorizzata in un fondo comune, nei termini e ai sensi delle disposizioni settoriali, a condizione che il contribuente abbia ceduto le quote nei fondi comuni acquisite con il cambio delle azioni derivanti dalla trasformazione della proprietà delle imprese per le quote nei fondi comuni citate qui sopra.

## 2. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 1 – CODICE DELLO STATO DELLA DICHIARAZIONE

Lo stato della dichiarazione presentata viene indicato con l'inserimento dell'apposito numero in base al contenuto o allo scopo della dichiarazione in conformità con le disposizioni degli artt. 62 - 64 della Legge [ZDavP-2](#). La casella non deve essere quindi compilata in caso di presentazione della prima dichiarazione per il periodo o viene compilata unicamente **quando la dichiarazione viene presentata con implementazione delle disposizioni della [Legge sul procedimento tributario - ZDavP-2](#) che regolano la presentazione successiva o le rettifiche della dichiarazione.**

### Codice 1

Il contribuente che per motivi giustificabili non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine utile, può presentare, presso l'Autorità tributaria preposta ai sensi dell'art. 62 [ZDavP-2](#), la

domanda per la presentazione successiva della dichiarazione del reddito. La domanda deve contenere i motivi del ritardo e le prove delle circostanze asserite. Vengono considerati motivi giustificabili le circostanze che il contribuente non ha potuto prevedere o prevenire, e tali da impedire la redazione o la presentazione della dichiarazione del reddito nel termine previsto. La domanda per la presentazione successiva della dichiarazione del reddito deve essere presentata dal contribuente entro otto giorni dalla cessazione dei motivi per il ritardo, e in ogni caso entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente è tenuto di norma ad allegare, alla domanda per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dei redditi. Qualora i motivi che impediscono la compilazione o la presentazione della dichiarazione dei redditi permangano ancora all'atto della presentazione della domanda, il contribuente può presentare la domanda per la presentazione successiva della dichiarazione dei redditi senza allegare la dichiarazione dei redditi, in ogni caso con l'obbligo di indicare il termine entro il quale verrà presentata la dichiarazione. Qualora l'Autorità tributaria acconsenta alla presentazione della dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, fissa con apposito provvedimento il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente che presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 62 della Legge ZDavP-2, è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 1 (presentazione dopo la scadenza del termine).

### **Codice 2**

Qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine utile ma non adempia ai criteri per presentare la dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, potrà, ai sensi dell'art. 63 della Legge ZDavP-2, entro e non oltre la notifica del provvedimento sull'imposizione o entro l'inizio del controllo ispettivo da parte dell'Autorità tributaria o entro l'avvio della procedura per l'accertamento della violazione o avvio dell'azione penale, presentare la dichiarazione dei redditi sotto forma di autodenuncia. Non è più possibile presentare una dichiarazione dei redditi sotto forma di autodenuncia nel momento in cui subentra per la prima volta una delle circostanze di cui al capoverso precedente. Ai sensi dell'art. 396 della Legge ZDavP-2 il contribuente che ha presentato la dichiarazione dei redditi in base all'autodenuncia non viene sanzionato per la violazione, se versa l'imposta calcolata in base all'autodenuncia. Il contribuente non può presentare una nuova autodenuncia per le obbligazioni, in relazione alle quali ha già in precedenza presentato l'autodenuncia. Il contribuente che presenta la dichiarazione in base all'autodenuncia ai sensi dell'art. 63 della Legge ZDavP-2, è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 2 (autodenuncia).

### **Codice 3**

Il contribuente può rettificare la dichiarazione dei redditi resa all'Autorità tributaria ai sensi dell'art. 64 della Legge ZDavP-2 fino al momento della notifica del provvedimento impositivo. Il contribuente che rettifica la dichiarazione già presentata prima della notifica del provvedimento impositivo, è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 3 (Rettifica della dichiarazione già presentata se la decisione non è ancora stata notificata).

## **3. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 2 – DATI SUL CONTRIBUENTE**

Inserire i dati identificativi del contribuente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e residenza, nonché Stato di residenza).

## **4. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 3 – DATI PER IL CALCOLO DELL'IRPEF SULL'UTILE DERIVANTE DALLA CESSIONE DI TITOLI, ALTRE QUOTE E QUOTE IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO**

Inserire il numero delle schede per i singoli tipi di capitale oggetto di cessione nell'anno del calcolo dell'IRPEF sull'utile realizzato con la cessione dei titoli, delle altre quote e delle quote nei fondi comuni di investimento.

## **5. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 4 – ESONERO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUI REDDITI DA CAPITALE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI UNA QUOTA ACQUISITA SULLA BASE DEGLI INVESTIMENTI DEL CAPITALE DI RISCHIO AI SENSI DELLA**

## **DISPOSIZIONE DEL PUNTO 5 DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 96 DELLA ZDoh-2**

Ai sensi dell'articolo 96, comma due, punto 5 della [Legge sull'imposta sui redditi – Zdoh-2](#) l'IRPEF non viene corrisposto sull'utile derivante dal capitale realizzato all'atto della cessione della quota acquisita in base agli investimenti del capitale di rischio (investimenti in forma di aumento del capitale sociale della società con i conferimenti del contribuente o costituzione di una società commerciale) in una società con capitale di rischio, costituita in conformità con la legge che regola le società con capitali di rischio, se la società aveva lo status di società con capitale di rischio per tutto il periodo della titolarità della relativa quota da parte del contribuente.

Il contribuente specifica se intende far valere l'esonero. In caso di risposta affermativa "sì" la suddetta indicazione conferma che il contribuente ha effettuato la notifica presso l'Autorità tributaria.

### **6. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 5 – RIDUZIONE DELL'IMPONIBILE POSITIVO PER LE PERDITE RIPORTATE**

Inserire i dati sulla parte non utilizzata delle perdite riportate dagli anni precedenti, realizzata con la cessione di azioni, quote o conferimenti acquisiti prima della cessione delle nuove azioni, quote o conferimenti all'atto dell'aumento del capitale sociale con i fondi della società.

### **7. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 6 – RIDUZIONE DELL'IMPONIBILE POSITIVO O DELL'UTILE PER LE PERDITE CONSEGUITE CON LA CESSIONE DI IMMOBILI**

Il contribuente compila la tabella 6 solo se richiede:

- la riduzione dell'imponibile positivo sull'utile derivante dal capitale ottenuto con la cessione di un immobile, per le perdite conseguite con la cessione di un altro immobile (in tal caso il contribuente inserisce nella dichiarazione solo i dati ai punti 1, 2 e 6; in caso di cessione dell'immobile all'estero per la quale è stata versata l'imposta all'estero, il contribuente inserisce i dati anche al punto 7, tranne nel caso in cui abbia già chiesto il riconoscimento dell'imposta versata all'estero nella dichiarazione per il calcolo dell'IRPEF sull'utile derivante dal capitale ottenuto con la cessione dell'immobile);
- la riduzione dell'imponibile positivo sull'utile derivante dal capitale ottenuto con la cessione di titoli e altre quote, nonché quote nei fondi comuni di investimento, per le perdite realizzate con la cessione dell'immobile;
- la riduzione dell'imponibile positivo derivante dall'utile di capitale realizzato con la cessione dell'immobile per le perdite realizzate con la cessione di titoli e delle quote, nonché delle quote nei fondi comuni di investimento.

Inserire i dati sull'utile e sulle perdite realizzate con la cessione degli immobili nell'anno per il quale viene calcolata l'IRPEF.

Inserire nella tabella il numero progressivo, la data della presentazione della dichiarazione per il calcolo dell'utile sull'imposta derivante dal capitale realizzato con la cessione degli immobili, il numero del provvedimento dell'Autorità tributaria, l'importo delle perdite o dell'utile accertato e l'importo dell'IRPEF calcolata.

### **8. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 7 – RICHIESTA DI DETRAZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO O DI ESONERO**

Il contribuente **residente** che percepisce un reddito derivante dall'utile realizzato con la cessione di titoli, quote o quote dei fondi comuni di investimento per redditi tassati fuori dalla Repubblica di Slovenia, potrà chiedere nella dichiarazione per il calcolo dell'IRPEF derivante dall'utile realizzato con la cessione di titoli, quote e quote di fondi comuni di investimento la detrazione per l'importo corrispondente all'imposta versata all'estero.

Il contribuente che chiede nella dichiarazione per il calcolo dell'IRPEF, relativamente ai redditi citati, la detrazione dell'imposta pagata all'estero deve allegare alla dichiarazione i documenti idonei a comprovare gli obblighi tributari all'estero ed in particolare l'importo dell'imposta pagata all'estero e della base imponibile, nonché l'assolvimento definitivo ed effettivo dell'imposta all'estero. Vengono

ritenute prove idonee i documenti rilasciati dall'Autorità tributaria dello Stato estero o altri documenti che provano definitivamente l'esistenza del debito tributario o il pagamento dell'imposta fuori dalla Repubblica di Slovenia.

Il contribuente residente inserisce nella tabella 7 i dati relativi al codice del capitale con il quale è stato creato l'utile all'estero, nonché l'importo relativo all'imposta straniera versata all'estero insieme allo Stato nel quale è stata calcolata e pagata l'imposta.

#### **9. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 8 – ESERCIZIO DI ULTERIORI CONFERIMENTI, AI SENSI DEL PUNTO 4 DEL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 98 DELLA LEGGE ZDOH-2**

Ai sensi dell'articolo 98, comma 7, punto 4 della Legge [ZDoh-2](#), il contribuente può far valere come spese gli ulteriori conferimenti che ha pagato in qualità di socio dopo la costituzione della società, in conformità con le disposizioni dell'atto costitutivo e non sono stati restituiti al socio prima della cessione, ovvero non è dovuto il loro rimborso.

Se il contribuente ha effettuato diversi conferimenti successivi nella stessa società, o se ha effettuato ulteriori conferimenti in più società, i dati per ciascun pagamento devono essere inseriti in un rigo separato.

Il contribuente deve allegare alla dichiarazione le ricevute di pagamento ed eventuali rimborsi del pagamento successivo da cui si evince che il contribuente ha effettuato il conferimento successivo e che prima della cessione non gli sono stati rimborsati, ovvero non è dovuto il loro rimborso.

Gli ulteriori conferimenti che il socio ha pagato dopo la costituzione della società, in conformità con le disposizioni dell'atto costitutivo, e non gli sono stati restituiti prima della cessione, ovvero non è dovuto il loro rimborso, non si conteggiano tra le spese di cui all'articolo 98, comma 7, punto 4 della Legge [ZDoh-2](#) se:

1. la quota è stata acquisita prima del 1° gennaio 2003 e per valore d'acquisto della quota, ai sensi del comma quattro dell'articolo 152 della Legge [ZDoh-2](#), si considera il valore di mercato o contabile al 1° gennaio 2006, e
2. il conferimento successivo è stato pagato prima del 1° gennaio 2006.

#### **10. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 9 – RIDUZIONE O ESONERO DEL PAGAMENTO DELL'IRPEF SUGLI UTILI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEI TITOLI E DI ALTRE QUOTE, NONCHÉ DELLE QUOTE IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE DEL REDDITO**

Il contribuente **non residente** inserisce il comma e l'articolo della [Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione del reddito tra la Repubblica di Slovenia e l'altro Stato](#), in base alla quale chiede l'esonero dal pagamento dell'IRPEF sull'utile derivante dalla cessione di titoli, quote e quote nei fondi comuni di investimento sulla base delle disposizioni della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione.

Il contribuente non residente è tenuto ad allegare alla dichiarazione anche il certificato di residenza emesso dalla competente Autorità dell'altro Stato membro dal quale risulti che il contribuente è residente di quell'altro Stato ai sensi delle disposizioni della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione tra la Repubblica di Slovenia e l'altro Stato. Inserire l'altro Stato membro e la data (gg.mm.AAAA) di rilascio del certificato.

#### **11. INSERIMENTO DEI DATI NELLA SCHEDA DEL TITOLO O DELLA QUOTA NEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO**

La scheda per il singolo titolo o quota nei fondi comuni di investimento rappresenta parte integrante della dichiarazione IRPEF relativa all'utile derivante dalla cessione di titoli, altre quote o quote nei fondi comuni di investimento.

La scheda deve essere compilata per i titoli o quote in fondi comuni di investimento ceduti nell'anno civile prima della scadenza di 20 anni dal giorno dell'acquisizione.

Il contribuente indica nella scheda il codice ISIN, il codice commerciale o la denominazione del

titolo o della quota in fondi comuni o la denominazione dell'emittente del titolo o della quota in fondi comuni.

Nelle schede compilate per i titoli ceduti all'estero segnare la casella "Sì" se è stata pagata all'estero l'imposta sull'utile derivante dal capitale.

Nelle schede compilate per i titoli ceduti, acquisiti prima della cessione delle nuove azioni all'atto dell'aumento del capitale sociale con fondi propri della società, segnare la casella "Sì" per il successivo trasferimento dell'eventuale perdita negli anni fiscali successivi.

Nelle schede compilate per i titoli ceduti all'estero segnare la casella "Sì" se il titolo ceduto nella società straniera è stato acquisito con la sostituzione del titolo in conformità con la Direttiva del Consiglio 90/434/CEE del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU L n. 225 del 20 agosto 1990, pagina 142), ultima modifica con la Direttiva del Consiglio 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L n. 58 del 4 marzo 2005, pagina 19) e se lo scambio della quota non era stato annunciato nel periodo in cui era stato effettuato (ovvero se in passato aveva rinviato l'accertamento del debito tributario all'atto dello scambio della quota su decisione propria).

Nelle schede compilate per i titoli acquisiti in base agli investimenti in capitali di rischio (investimenti in forma di aumento del capitale sociale della società con i conferimenti del contribuente o costituzione di una società commerciale) in una società con capitale di rischio, costituita in conformità con la Legge che regola le società con capitali di rischio, indicare la risposta "Sì" se la società aveva lo status di società con capitale di rischio per tutto il periodo della titolarità della relativa quota da parte del contribuente.

Compilare nella scheda separatamente per ogni tipo di titolo o quota in fondi comuni di investimento ogni acquisizione e ogni cessione del titolo o quota nei fondi comuni. La singola acquisizione del titolo o della quota nei fondi comuni va inserita in un rigo autonomo, compilando le colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 8. La singola cessione del titolo o della quota nei fondi comuni va inserita in un rigo autonomo, compilando le colonne 6, 7, 8, 9 e 10.

Inserire nella colonna 1 la data di acquisizione del titolo o della quota nei fondi comuni in ordine cronologico; iniziare con la data della prima acquisizione del titolo o della quota in fondi comuni di investimento, ceduto/a prima della scadenza di 20 anni dal giorno dell'acquisizione.

Inserire nella colonna 2 la modalità di acquisizione riportando i codici indicati nel modulo.

Inserire nella colonna 3 la quantità dei titoli o quote nei fondi comuni di investimento relativi/e alla singola operazione, come risulta dal calcolo relativo all'operazione di acquisizione effettuata o altro documento dal quale risulta l'acquisizione.

Inserire nella colonna 4 il valore d'acquisto all'atto dell'acquisizione (per unità) realizzato per la singola operazione risultante dal contratto di compravendita o altro contratto o dimostrata dal contribuente con prove idonee, senza aumento per le spese forfettarie pari all'1%. Le regole speciali relative alla definizione del valore d'acquisto del capitale si applicano nei seguenti casi:

- se il capitale è stato acquisito in base al trasferimento dal de cuius all'erede o in base al contratto di donazione, qualora venga considerato come valore d'acquisto del capitale al momento dell'acquisizione il valore in base al quale è stata calcolata l'imposta di successione o donazione, mentre qualora l'imposta non sia stata applicata si considera il prezzo di mercato del capitale paragonabile al momento dell'acquisizione,
- qualora il datore di lavoro garantisca al lavoratore dipendente il diritto di acquisto o acquisizione delle azioni ad un valore ridotto, si considera come valore d'acquisto dell'azione il suo valore commerciale paragonabile al giorno dell'acquisizione da parte del contribuente,
- qualora il contribuente acquisisca le azioni all'atto dell'aumento del capitale sociale con fondi propri della società, si riterrà che il valore d'acquisto dell'azione acquisita alla modalità descritta equivale a zero,
- qualora il contribuente abbia ceduto un'azione acquisita all'atto dell'aumento del capitale sociale con i fondi propri della società negli anni 2005 o 2006 e tale aumento sia stato soggetto all'imposizione come dividendo, si considera come valore d'acquisto dell'azione acquisita, come

- appena specificato, il valore nominale dell'azione all'atto della trasformazione,
- qualora le quote nei fondi comuni di investimento siano state acquisite prima del 1° gennaio 2003, si considera come valore d'acquisto delle quote il loro valore al 1° gennaio 2006,
  - qualora i titoli siano stati acquisiti prima del 1° gennaio 2003, si considera come valore d'acquisto dei titoli il loro valore commerciale al 1° gennaio 2006, comprovato dal contribuente con prove idonee, mentre in mancanza viene considerato il valore contabile al 1° gennaio 2006. Qualora il valore d'acquisto effettivo dei titoli comprovato dal contribuente con prove idonee risulti superiore al valore commerciale o al valore contabile al 1° gennaio 2006, viene considerato il valore d'acquisto effettivo,
  - qualora il titolare abbia acquisito la quota nei fondi comuni di investimento in cambio delle azioni di una società di investimenti autorizzata o delle azioni di una società di investimenti trasformata da una società di investimenti autorizzata, nel procedimento di trasformazione obbligatoria della società di investimenti autorizzata o società di investimenti trasformata da una società di investimenti autorizzata in un fondo comune o nel procedimento di scissione obbligatoria di una parte dell'attivo della società di investimento autorizzata in un fondo comune nei termini e ai sensi delle disposizioni settoriali, si considera come valore d'acquisto della quota nei fondi comuni di investimento il valore definito in base al valore d'acquisto delle azioni della società di investimenti autorizzata o società di investimenti prima della trasformazione o scissione di una parte dell'attivo, tenendo conto del rapporto di cambio in vigore al momento del cambio delle azioni della società di investimento autorizzata o società di investimento per le quote nei fondi comuni di investimento,
  - qualora l'azione della società di investimento autorizzata o società di investimento trasformata da una società di investimento autorizzata sia stata acquisita sul mercato secondario prima del 1° gennaio 2003, viene considerato come valore d'acquisto delle azioni prima della trasformazione o scissione di una parte dell'attivo il prezzo commerciale paragonabile delle azioni al 1° gennaio 2006.
  - qualora il contribuente acquisisca un reddito sotto forma di azioni per le quali sia stato applicato un regime fiscale speciale ai sensi dell'articolo 45.b della ZDoh-2, il valore di acquisto dell'azione è considerato pari al valore dell'azione nel giorno in cui il contribuente ha acquisito le azioni, ridotto dell'eventuale differenza negativa di cui al secondo punto del terzo comma dell'articolo 45.b della ZDoh-2. Esempio: Nel corso dell'anno 1, un lavoratore ha ricevuto azioni in una start-up innovativa, il cui valore al momento della ricezione nell'anno 1 era pari a 5.000 EUR. Il lavoratore vende l'azione ricevuta nell'anno 5 per 1.000 EUR. Valore di acquisto dell'azione venduta:  $5.000 \text{ EUR} - (5.000 \text{ EUR} - 1.000 \text{ EUR}) = 5.000 \text{ EUR} - 4.000 \text{ EUR} = 1.000 \text{ EUR}$ .

Il valore d'acquisto espresso in valuta estera viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije. Il calcolo viene effettuato alla data di acquisizione del capitale.

Inserire nella colonna 5 l'importo dell'imposta sulle successioni e donazioni, pagato dal contribuente all'acquisizione dei titoli o delle quote nei fondi comuni di investimento.

Inserire nella colonna 6 la data della cessione del titolo o quota nei fondi comuni di investimento come risulta dal contratto di compravendita o altro contratto o da altre prove.

Inserire nella colonna 7 la quantità dei titoli o quote nei fondi comuni di investimento ceduti come risulta dal calcolo relativo all'operazione effettuata o altro documento dal quale risulta la cessione.

Inserire nella colonna 8 la scorta calcolata dei titoli o quote dei fondi comuni di investimento. Le scorte del capitale dello stesso genere vengono contabilizzate in base al metodo dei prezzi consecutivi (FIFO).

Inserire nella colonna 9 il valore dei titoli o quote nei fondi comuni ceduti/e per unità, come risultano dal contratto di compravendita o altro contratto o da altre prove.

Il valore del capitale all'atto della cessione espresso in valuta estera viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije. Il calcolo viene effettuato alla data di cessione del capitale.

Indicare nella colonna 10 la risposta "SÌ" se viene adempito il criterio per la riduzione dell'imponibile positivo, oppure "NO" se il criterio non viene adempito.

La differenza negativa (perdita) realizzata con la cessione del capitale non riduce l'imponibile positivo se:

- il contribuente acquisisce, entro 30 giorni prima della cessione del capitale o successivamente, un capitale sostitutivo ragionevolmente dello stesso genere o il diritto all'acquisto o obbligazione all'acquisto del capitale dello stesso genere;
- il contribuente cede del capitale e un familiare del contribuente o il soggetto nel quale il contribuente ha una quota o diritto a una quota di proprietà di almeno 25% nel valore complessivo di tutte le quote o in forma di diritto al voto in base alle quote di proprietà in un singolo soggetto, acquisisce direttamente o indirettamente del capitale dello stesso genere.

Se nella colonna 11 si inserisce il dato relativo al valore di acquisto ridotto del titolo solo nel caso in cui vi sia stato in precedenza un pagamento anticipato della quota di partecipazione a seguito della riduzione del capitale sociale di una società per azioni, senza variazione della quantità di titoli. In tal modo, in caso di successiva cessione del titolo, il cui valore è stato precedentemente ridotto a causa della riduzione del capitale sociale della società per azioni, mentre il numero dei titoli è rimasto invariato, come «valore di acquisto al momento dell'acquisizione (per unità)» in tale colonna si indica il valore ridotto del titolo (ad es. 3,0955 EUR), che rappresenta la differenza tra il valore di acquisto effettivo per unità del titolo (ad es. 5 EUR) e il prodotto del valore di acquisto effettivo per unità (ad es. 5 EUR) e della percentuale di riduzione del capitale sociale (ad es. 38,09 %). In tal caso, nella colonna 4 si indica il valore di acquisto al momento dell'acquisizione (per unità), ottenuto nel singolo affare, risultante dal contratto di vendita o da altro contratto, ovvero comprovato dal contribuente con idonea documentazione. Nel caso qui descritto, si indicherebbe il valore di 5 EUR.

## **12. INSERIMENTO DEI DATI NELLA SCHEDA DEL TIROLO PER LE OPERAZIONI A BREVE**

La scheda per il singolo titolo rappresenta parte integrante della dichiarazione IRPEF relativa all'utile derivante dalla cessione di titoli, altre quote o quote nei fondi comuni di investimento.

La scheda deve essere compilata per i titoli acquisiti nell'anno civile prima della scadenza di 20 anni dal giorno della cessione.

Il contribuente indica nella scheda il codice ISIN, il codice commerciale o la denominazione del titolo o la denominazione dell'emittente del titolo.

Nelle schede compilate per i titoli relativi alle operazioni a breve termine effettuate all'estero segnare la casella "SÌ" se è stata pagata all'estero l'imposta sull'utile derivante dal capitale.

Inserire nella scheda, separatamente per ogni tipo di titolo, prima ogni cessione e in seguito ogni acquisizione di titoli. La singola cessione del titolo va inserita in un rigo autonomo, compilando le colonne 6, 1, 2, 3 e 7. La singola acquisizione del titolo va inserita in un rigo autonomo, compilando le colonne 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Inserire in ordine cronologico nella colonna 1 la data di cessione del titolo risultante dal contratto di compravendita o altro contratto o da altre prove; iniziare con la data della prima cessione del titolo.

Inserire nella colonna 2 la quantità dei titoli ceduti come risulta dal calcolo relativo all'operazione effettuata o altro documento dal quale risulta la cessione.

Inserire nella colonna 3 il valore del titolo all'atto della cessione (per unità) risultante dal calcolo relativo all'operazione di cessione effettuata o altro documento dal quale risulta il valore all'atto della cessione.

Il valore del titolo all'atto della cessione espresso in valuta estera viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije. Il calcolo viene effettuato alla data di cessione del titolo.

Inserire nella colonna 4 la data di acquisizione del titolo in ordine cronologico; iniziare con la data della prima acquisizione del titolo.

Inserire nella colonna 5 la modalità di acquisizione riportando i codici (A, B, C, D) indicati nel modulo.

Inserire nella colonna 6 la quantità dei titoli relativi/e alla singola operazione come risulta dal calcolo relativo all'operazione di acquisizione effettuata o altro documento dal quale risulta l'acquisizione.

Inserire nella colonna 7 la scorta calcolata del titolo.

Inserire nella colonna 8 il valore d'acquisto del titolo all'atto dell'acquisizione (per unità) acquisito relativamente alla singola e risultante dal calcolo relativo all'operazione di acquisizione effettuata o altro documento dal quale risulta il valore d'acquisto all'atto dell'acquisizione.

Il valore d'acquisto del titolo espresso in valuta estera viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije. Il calcolo viene effettuato alla data di acquisizione del titolo.

Inserire nella colonna 9 l'importo dell'imposta sulle successioni e donazioni, pagato dal contribuente all'acquisizione del titolo.

### **13. INSERIMENTO DEI DATI NELLA SCHEDA DEL TITOLO GESTITO DALLA SOCIETÀ CHE OPERA IN BORSA IN BASE AL CONTRATTO DI GESTIONE**

La scheda per il singolo titolo gestito dalla società che opera in borsa in base al contratto di gestione rappresenta parte integrante della dichiarazione IRPEF relativa all'utile derivante dalla cessione di titoli, altre quote o quote nei fondi comuni di investimento.

La scheda viene compilata se il contribuente tiene un registro separato delle scorte dei titoli in gestione presso una società che opera in borsa in base ad un contratto di gestione dei titoli.

La scheda deve essere compilata per i titoli ceduti nell'anno civile prima della scadenza di 20 anni dal giorno dell'acquisizione.

Il contribuente indica nella scheda il codice ISIN, il codice commerciale o la denominazione del titolo o della quota in fondi comuni o la denominazione dell'emittente del titolo o della quota in fondi comuni.

Nelle schede compilate per i titoli ceduti all'estero segnare la casella "Sì" se è stata pagata all'estero l'imposta sull'utile derivante dal capitale.

Nelle schede compilate per i titoli ceduti, acquisiti prima della cessione delle nuove azioni all'atto dell'aumento del capitale sociale con fondi propri della società, segnare la casella "Sì" per il successivo trasferimento dell'eventuale perdita negli anni fiscali successivi.

Nelle schede compilate per i titoli ceduti all'estero segnare la casella "Sì" se il titolo ceduto nella società straniera è stato acquisito con la sostituzione del titolo in conformità con la Direttiva del Consiglio 90/434/CEE del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU L n. 225 del 20 agosto 1990, pagina 142), ultima modifica con la Direttiva del Consiglio 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L n. 58 del 4 marzo 2005, pagina 19) e se lo scambio della quota non era stato annunciato nel periodo in cui è stato effettuato (ovvero se in passato aveva rinviato l'accertamento del debito tributario all'atto dello scambio della quota su decisione propria).

Nei fogli compilati per i titoli acquisiti in base agli investimenti in capitali di rischio (investimenti in forma di aumento del capitale sociale della società con i conferimenti del contribuente o costituzione di una società commerciale) in una società con capitale di rischio, costituita in

conformità con la legge che regola le società con capitali di rischio, se la società aveva lo status di società con capitale di rischio per tutto il periodo della titolarità della relativa quota da parte del contribuente.

Inserire nella scheda ogni acquisizione e ogni cessione del titolo. La singola acquisizione del titolo va inserita in un rigo autonomo, compilando le colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 8. La singola cessione del titolo va inserita in un rigo autonomo, compilando le colonne 6, 7, 8, 9 e 10.

Inserire nella colonna 1 la data di acquisizione del titolo in ordine cronologico; iniziare con la data della prima acquisizione del titolo, ceduto/a prima della scadenza di 20 anni dal giorno dell'acquisizione.

Inserire nella colonna 2 la modalità di acquisizione riportando i codici indicati nel modulo.

Inserire nella colonna 3 la quantità dei titoli relativi/e alla singola operazione come risulta dal calcolo relativo all'operazione di acquisizione effettuata o altro documento dal quale risulta l'acquisizione.

Inserire nella colonna 4 il valore d'acquisto all'atto dell'acquisizione (per unità) acquisita nella singola operazione risultante dal contratto di compravendita o altro contratto o dimostrata dal contribuente con prove idonee. Le regole speciali relative alla definizione del valore d'acquisto del capitale si applicano nei seguenti casi:

- se il capitale è stato acquisito in base al trasferimento dal de cuius all'erede o in base al contratto di donazione, qualora venga considerato come valore d'acquisto del capitale al momento dell'acquisizione il valore in base al quale è stata calcolata l'imposta di successione o donazione, mentre qualora l'imposta non sia stata applicata si considera il prezzo di mercato del capitale paragonabile al momento dell'acquisizione;
- qualora il datore di lavoro garantisca al lavoratore dipendente il diritto di acquisto o acquisizione delle azioni ad un valore ridotto, si considera come valore d'acquisto dell'azione il suo valore commerciale al giorno dell'acquisizione da parte del contribuente;
- qualora il contribuente acquisisca le azioni all'atto dell'aumento del capitale sociale con fondi propri della società, si riterrà che il valore d'acquisto dell'azione acquisita alla modalità descritta equivale a zero;
- qualora il contribuente abbia ceduto un'azione acquisita all'atto dell'aumento del capitale sociale con i fondi propri della società negli anni 2005 o 2006 e tale aumento sia stato soggetto all'imposizione come dividendo, si considera come valore d'acquisto dell'azione acquisita come appena specificato il valore nominale dell'azione all'atto della trasformazione;
- qualora i titoli siano stati acquisiti prima del 1° gennaio 2003, si considera come valore d'acquisto dei titoli il loro valore commerciale al 1° gennaio 2006, comprovato dal contribuente con prove idonee, mentre in mancanza viene considerato il valore contabile al 1° gennaio 2006. Qualora il valore d'acquisto effettivo dei titoli comprovato dal contribuente con prove idonee risulti superiore al valore commerciale o al valore contabile al 1° gennaio 2006, viene considerato il valore d'acquisto effettivo;
- qualora l'azione della società di investimento autorizzata o della società di investimento trasformata da una società di investimento autorizzata, acquisita sul mercato secondario prima del 1° gennaio 2003, viene considerato come valore d'acquisto delle azioni prima della trasformazione, o della scissione di parte dell'attivo, il prezzo di mercato comparabile delle azioni al 1° gennaio 2006.

Il valore d'acquisto espresso in valuta estera viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije. Il calcolo viene effettuato alla data di acquisizione del capitale.

Inserire nella colonna 5 l'importo dell'imposta sulle successioni e donazioni, pagato dal contribuente all'acquisizione dei titoli.

Inserire nella colonna 6 la data della cessione del titolo come risulta dal contratto di compravendita o altro contratto o da altre prove.

Inserire nella colonna 7 la quantità dei titoli ceduti come risulta dal calcolo relativo all'operazione effettuata o altro documento dal quale risulta la cessione.

Inserire nella colonna 8 la scorta calcolata dei titoli. Le scorte del capitale dello stesso genere vengono contabilizzate in base al metodo dei prezzi consecutivi (FIFO).

Inserire nella colonna 9 il valore dei titoli ceduti per unità, come risultano dal contratto di compravendita o altro contratto o da altre prove.

Il valore del capitale all'atto della cessione espresso in valuta estera viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije. Il calcolo viene effettuato alla data di cessione del capitale.

Indicare nella colonna 10 la risposta "Sì" se viene adempito il criterio per la riduzione dell'imponibile positivo, oppure "NO" se il criterio non viene adempito.

La differenza negativa (perdita) realizzata con la cessione del capitale non riduce l'imponibile positivo, se:

- il contribuente acquisisce, entro trenta giorni prima della cessione del capitale o successivamente, un capitale sostitutivo ragionevolmente dello stesso genere o il diritto all'acquisto o obbligazione all'acquisto del capitale dello stesso genere;
- il contribuente cede del capitale e un familiare del contribuente, o una persona giuridica in cui il contribuente ha una quota o diritto a una quota di proprietà di almeno 25% nel valore complessivo di tutte le quote o in forma di diritto al voto in base alle quote di proprietà in un singolo soggetto, acquisisce direttamente o indirettamente del capitale dello stesso genere.

Nel colonna 11 si inserisce il dato relativo al valore di acquisto ridotto del titolo esclusivamente nel caso in cui vi sia stato in precedenza un pagamento anticipato della quota di partecipazione a seguito della riduzione del capitale sociale di una società per azioni, a parità di quantità di titoli. Pertanto, in caso di successiva cessione del titolo, il cui valore è stato precedentemente ridotto a causa della riduzione del capitale sociale della società per azioni, mentre il numero dei titoli è rimasto invariato, come «valore di acquisto al momento dell'acquisizione (per unità)» in tale colonna si indica il valore ridotto del titolo (ad es. 3,0955 EUR). Tale valore rappresenta la differenza tra il valore di acquisto effettivo per unità del titolo (ad es. 5 EUR) e il prodotto del valore di acquisto effettivo per unità (ad es. 5 EUR) e della percentuale di riduzione del capitale sociale (ad es. 38,09 %). In tal caso, nella colonna 4 si indica il valore di acquisto al momento dell'acquisizione (per unità), ottenuto nella singola operazione, risultante dal contratto di vendita o da altro contratto, ovvero comprovato dal contribuente mediante idonea documentazione. Nel caso qui indicato, verrebbe inserito il valore di 5 EUR.

#### **14. INSERIMENTO DEI DATI NELLA SCHEDA DEL TITOLO PER OPERAZIONI A BREVE TERMINE, GESTITO DALLA SOCIETÀ CHE OPERA IN BORSA IN BASE AL CONTRATTO DI GESTIONE**

La scheda per il singolo titolo rappresenta parte integrante della dichiarazione IRPEF relativa all'utile derivante dalla cessione di titoli, altre quote o quote nei fondi comuni di investimento.

La scheda deve essere compilata per i titoli acquisiti nell'anno civile prima della scadenza di 20 anni dal giorno della cessione.

Il contribuente indica nella scheda il codice ISIN o il codice commerciale del titolo o la denominazione dell'emittente del titolo.

Nelle schede compilate per i titoli relativi alle operazioni a breve termine effettuate all'estero segnare la casella "Sì" se è stata pagata all'estero l'imposta sull'utile derivante dal capitale.

Inserire nella scheda, separatamente per ogni tipo di titolo, prima ogni cessione e in seguito ogni acquisizione di titoli. La singola cessione del titolo va inserita in un rigo autonomo, compilando le colonne 1, 2, 3 e 7. La singola acquisizione del titolo va inserita in un rigo autonomo, compilando le colonne 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Inserire in ordine cronologico nella colonna 1 la data di cessione del titolo risultante dal contratto di compravendita o altro contratto o dalle prove; iniziare con la data della prima cessione del titolo.

Inserire nella colonna 2 la quantità dei titoli ceduti come risulta dal calcolo relativo all'operazione effettuata o altro documento dal quale risulta la cessione.

Inserire nella colonna 3 il valore del titolo all'atto della cessione (per unità) risultante dal calcolo relativo all'operazione di cessione effettuata o altro documento dal quale risulta il valore all'atto della cessione.

Il valore del titolo all'atto della cessione espresso in valuta estera viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije. Il calcolo viene effettuato alla data di cessione del titolo.

Inserire nella colonna 4 la data di acquisizione del titolo in ordine cronologico; iniziare con la data della prima acquisizione del titolo.

Inserire nella colonna 5 la modalità di acquisizione riportando i codici (A, B, C, D) indicati nel modulo.

Inserire nella colonna 6 la quantità dei titoli relativi/e alla singola operazione come risulta dal calcolo relativo all'operazione di acquisizione effettuata o altro documento dal quale risulta l'acquisizione.

Inserire nella colonna 7 la scorta calcolata del titolo.

Inserire nella colonna 8 il valore d'acquisto del titolo all'atto dell'acquisizione (per unità) acquisito relativamente alla singola e risultante dal calcolo relativo all'operazione di acquisizione effettuata o altro documento dal quale risulta il valore d'acquisto all'atto dell'acquisizione.

Il valore d'acquisto del titolo espresso in valuta estera viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije. Il calcolo viene effettuato alla data di acquisizione del titolo.

Inserire nella colonna 9 l'importo dell'imposta sulle successioni e donazioni, pagato dal contribuente all'acquisizione del titolo.

## **15. INSERIMENTO DEI DATI NELLA SCHEDA DELLA QUOTA NELLE SOCIETÀ COMMERCIALI, COOPERATIVE E ALTRE FORME ORGANIZZATIVE**

La scheda della quota nella società commerciale, cooperativa o in altra forma organizzativa rappresenta parte integrante della dichiarazione IRPEF relativa all'utile derivante dalla cessione di titoli, altre quote o quote nei fondi comuni di investimento.

La scheda deve essere compilata per quelle quote nelle società commerciali, cooperative o altre forme organizzative cedute nell'anno civile prima della scadenza di 20 anni dal giorno dell'acquisizione.

Indicare nella scheda la ragione sociale, la denominazione della cooperativa o di un'altra forma organizzativa.

Nelle schede compilate per le quote cedute all'estero segnare la casella "Sì" se è stata pagata all'estero l'imposta sull'utile derivante dal capitale.

Nelle schede compilate per le quote cedute acquisite prima della cessione delle quote o quote di base all'atto dell'aumento del capitale sociale con fondi propri della società segnare la casella "Sì" per il successivo trasferimento dell'eventuale perdita negli anni fiscali successivi.

Nelle schede compilate per le quote nelle società commerciali, cooperative o in altre forme organizzative cedute all'estero segnare la casella "Sì" se la quota ceduta nella società straniera è stata acquisita con la sostituzione della quota in conformità con la Direttiva del Consiglio 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU L n. 225 del 20 agosto 1990, pagina 142), ultima modifica con la Direttiva del Consiglio 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati

membri diversi (GU L n. 58 del 4 marzo 2005, pagina 19) e se lo scambio della quota non era stato annunciato nel periodo in cui era stato effettuato (ovvero se in passato aveva rinviato l'accertamento del debito tributario all'atto dello scambio della quota su decisione propria).

Nei fogli compilati per le quote nelle società commerciali, acquisite in base agli investimenti in capitali di rischio (investimenti in forma di aumento del capitale sociale della società con i conferimenti del contribuente o costituzione di una società commerciale) in una società con capitale di rischio, costituita in conformità con la legge che regola le società con capitali di rischio, se la società aveva lo status di società con capitale di rischio per tutto il periodo della titolarità della relativa quota da parte del contribuente, segnare la casella "Sì" se si richiede l'esonero dal pagamento dell'imposta sui redditi.

Inserire nella scheda ogni acquisizione o aumento della quota di proprietà e ogni cessione di quota. Viene considerato come acquisizione di quota nelle società personali anche l'aumento della quota nel capitale derivante dalla trasformazione dell'utile in quota di capitale. La singola acquisizione o aumento della quota va inserita in un rigo autonomo, compilando le colonne 1, 2, 3 e 4. La singola cessione della quota va inserita in un rigo autonomo, compilando le colonne 5, 6, 7 e 8.

Inserire nella colonna 1 la data di acquisizione della quota nelle società commerciali, nelle cooperative o altre forme organizzative in ordine cronologico; iniziare dalla data della prima acquisizione della quota a prescindere dalla circostanza se la quota è stata in precedenza aumentata o diminuita.

Inserire nella colonna 2 la modalità di acquisizione riportando i codici indicati nel modulo.

Inserire nella colonna 3 il valore d'acquisto della quota all'atto dell'acquisizione o aumento della quota risultante dal contratto di compravendita o altro contratto o documento, dimostrata dal contribuente con prove idonee. Le regole speciali relative alla definizione del valore d'acquisto del capitale si applicano nei seguenti casi:

- se il capitale è stato acquisito in base al trasferimento dal de cuius all'erede o in base al contratto di donazione, qualora venga considerato come valore d'acquisto del capitale al momento dell'acquisizione il valore in base al quale è stata calcolata l'imposta di successione o donazione, mentre qualora l'imposta non sia stata applicata si considera il prezzo di mercato del capitale paragonabile al momento dell'acquisizione;
- qualora il datore di lavoro garantisca al lavoratore dipendente il diritto di acquisto o acquisizione delle quote ad un valore ridotto, si considera come valore d'acquisto della quota il suo valore commerciale al giorno dell'acquisizione da parte del contribuente;
- qualora il contribuente acquisisca una quota aumentata o un conferimento in occasione dell'aumento del capitale sociale dai fondi della società, il valore d'acquisto della quota aumentata o conferimento acquisito come descritto si riterrà pari allo zero;
- qualora il contribuente abbia ceduto una quota acquisita all'atto dell'aumento del capitale sociale con i fondi propri della società negli anni 2005 o 2006 e tale aumento sia stato soggetto all'imposizione come dividendo, si considera come valore d'acquisto della quota acquisita o aumentata, come appena specificato, il valore nominale della quota acquisita o aumentata all'atto della trasformazione;
- qualora le quote siano state acquisite prima del 1° gennaio 2003, si considera come valore d'acquisto dei titoli il loro valore commerciale al 1° gennaio 2006, comprovato dal contribuente con prove idonee, mentre in mancanza viene considerato il valore contabile al 1° gennaio 2006. Qualora il valore d'acquisto effettivo di tali quote comprovato dal contribuente con prove idonee risulti superiore al valore commerciale o al valore contabile al 1° gennaio 2006, viene considerato il valore d'acquisto effettivo;
- se la quota di capitale del contribuente nella società personale aumenta per trasformazione dell'utile in quota di capitale effettuata al 26 aprile 2014 o successivamente, il valore d'acquisto della quota aumentata come descritto si riterrà pari allo zero (provvedimento Corte Costituzionale U-I-175/11-12 del 10 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale RS, n. 29/14 del 25/4/ 2014);

- qualora il contribuente acquisisca un reddito sotto forma di quote di partecipazione per le quali è stato applicato un regime fiscale speciale ai sensi dell'articolo 45.b della ZDoh-2, il valore di acquisto della quota di partecipazione è pari al valore della quota nel giorno in cui il contribuente ha acquisito le quote, ridotto dell'eventuale differenza negativa di cui al secondo punto del terzo comma dell'articolo 45.b della ZDoh-2. Esempio: Nell'anno 1, un lavoratore ha ricevuto una quota di partecipazione in una start-up innovativa, il cui valore al momento della ricezione nell'anno 1 era pari a 5.000 EUR. Il lavoratore ha venduto la quota di partecipazione ricevuta nell'anno 5 per 1.000 EUR. valore di acquisto della quota di partecipazione venduta: 5.000 EUR – (5.000 EUR – 1.000 EUR) = 5.000 EUR – 4.000 EUR = 1.000 EUR.

Il valore d'acquisto della quota espresso in valuta estera viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije. Il calcolo viene effettuato alla data di acquisizione del capitale.

Inserire nella colonna 4 l'importo dell'imposta sulle successioni e donazioni, pagato dal contribuente all'acquisizione del capitale.

Inserire nella colonna 5 la data della cessione della quota come risulta dal contratto o altro negozio giuridico o altre prove.

Inserire nella colonna 6 la percentuale che la quota ceduta rappresenta nell'intera quota detenuta dal socio nella società.

Inserire nella colonna 7 il valore (saldo) della quota in seguito alla cessione.

Inserire nella colonna 8 il valore della quota ceduta risultante dal contratto di compravendita o altro contratto o altre prove. All'atto della liquidazione della parte spettante dell'utile al socio della società personale, detratta dalla quota di conferimento nel capitale del medesimo socio, inserire l'importo della liquidazione.

Il valore della quota all'atto della cessione, espresso in valuta estera, viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data della cessione della quota.

Indicare nella colonna 9 la risposta "Sì" se viene adempito il criterio per la riduzione dell'imponibile positivo, oppure "NO" se il criterio non viene adempito.

La differenza negativa (perdita) realizzata con la cessione del capitale non riduce l'imponibile positivo, se:

- il contribuente acquisisce, entro trenta giorni prima della cessione del capitale o successivamente, un capitale sostitutivo ragionevolmente dello stesso genere o il diritto all'acquisto o obbligazione all'acquisto del capitale dello stesso genere;
- il contribuente cede del capitale e un familiare del contribuente o una persona giuridica in cui il contribuente ha una quota o il diritto a una quota di proprietà di almeno il 25% del valore complessivo di tutte le quote, o in forma di diritto al voto in base alle quote di proprietà in un singolo soggetto, acquisisce direttamente o indirettamente del capitale dello stesso genere.

## **16. INSERIMENTO DEI DATI NELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL TITOLO PER IL CASO DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A FRONTE DI UN NUMERO INVARIATO DI TITOLI**

La scheda di rilevazione per il singolo titolo nel caso di riduzione del capitale sociale di una società per azioni a fronte di un numero invariato di titoli costituisce parte integrante della dichiarazione per

la liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul guadagno derivante dalla cessione di titoli e di altre partecipazioni nonché di quote di fondi di investimento derivanti dal capitale.

La scheda si compila per quei titoli il cui numero è rimasto invariato, ma il cui valore si è ridotto a seguito della riduzione del capitale sociale della società, circostanza che, ai sensi della Legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, è considerata una cessione e per la quale la cessione è avvenuta nell'anno solare precedente il decorso di quindici anni dalla data di acquisizione dei titoli.

Il contribuente nella scheda indica il codice ISIN, il codice di negoziazione o la denominazione del titolo, oppure la denominazione dell'emittente del titolo.

Nelle schede compilate per le partecipazioni cedute all'estero il contribuente, contrassegna la casella «SÌ» se all'estero è stata pagata un'imposta sul guadagno di capitale.

Nelle schede compilate per i titoli ceduti all'estero, il contribuente contrassegna la casella «SÌ» se il titolo ceduto in una società estera è stato acquisito mediante scambio di titoli in conformità alla Direttiva del Consiglio 90/434/CEE del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni, conferimenti di attivi e scambi di partecipazioni tra società di Stati membri diversi (GU L n. 225 del 20 agosto 1990, pag. 142), come integrata e modificata dalla Direttiva del Consiglio 2005/19/CE del 17 febbraio 2005 (GU L 58 del 4 marzo 2005) e dalla Direttiva del Consiglio 2006/98/CE del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20 dicembre 2006), e qualora tale scambio di partecipazioni non sia stato dichiarato come cessione nel periodo in cui è stato effettuato (ovvero se in passato, al momento dello scambio, il contribuente ha scelto di rinviare l'accertamento dell'obbligo fiscale).

Inserire nella scheda ogni acquisizione o aumento della quota di proprietà e ogni cessione di quota. Ogni acquisizione di titoli va indicata in una riga separata, compilando le colonne 1, 2, 3 e 4. Ogni valore distribuito del titolo va indicato in una riga separata, compilando le colonne 6, 7 e 8.

Inserire nella colonna 1 la data di acquisizione del titolo in ordine cronologico, a partire dalla data della prima acquisizione del titolo che è stato ceduto prima della scadenza dei quindici anni dal giorno dell'acquisizione.

Inserire nella colonna 2 il modo di acquisizione dei titoli come risulta dal calcolo relativo all'operazione effettuata o altro documento dal quale risulta l'acquisizione.

Inserire nella colonna 3 la quantità di acquisizione dei titoli in ogni singola operazione, come risulta dal rendiconto dell'operazione di acquisto effettuata o da altro documento che attesti l'acquisizione

Inserire nella colonna 4 il valore di acquisto al momento dell'acquisizione (per unità), ottenuto nella singola operazione, riportato nel contratto di vendita o in altro contratto, oppure dimostrato dal contribuente con prove idonee. Le regole speciali relative alla definizione del valore d'acquisto del capitale si applicano nei seguenti casi:

- se il capitale è stato acquisito in base al trasferimento dalla persona deceduta all'erede o in base al contratto di donazione, qualora venga considerato come valore d'acquisto del capitale al momento dell'acquisizione il valore in base al quale è stata calcolata l'imposta di successione o donazione, mentre qualora l'imposta non sia stata applicata si considera il prezzo di mercato del capitale paragonabile al momento dell'acquisizione;
- qualora il datore di lavoro garantisca al lavoratore dipendente il diritto di acquisto o acquisizione delle quote ad un valore ridotto, si considera come valore d'acquisto della quota il suo valore commerciale al giorno dell'acquisizione da parte del contribuente;
- qualora il contribuente acquisisca una quota aumentata o un conferimento in occasione dell'aumento del capitale sociale dai fondi della società, il valore d'acquisto della quota

- aumentata o conferimento acquisito come descritto si riterrà pari allo zero;
- qualora il contribuente abbia ceduto una quota acquisita all'atto dell'aumento del capitale sociale con i fondi propri della società negli anni 2005 o 2006 e tale aumento sia stato soggetto all'imposizione come dividendo, si considera come valore d'acquisto della quota acquisita o aumentata, come appena specificato, il valore nominale della quota acquisita o aumentata all'atto della trasformazione;
  - qualora i titoli siano stati acquisiti prima del 1° gennaio 2003, si considera come valore d'acquisto dei titoli il loro valore commerciale al 1° gennaio 2006, comprovato dal contribuente con prove idonee, mentre in mancanza viene considerato il valore contabile al 1° gennaio 2006. Qualora il valore d'acquisto effettivo di tali titoli comprovati dal contribuente con prove idonee risulti superiore al valore commerciale o al valore contabile al 1° gennaio 2006, viene considerato il valore d'acquisto effettivo;
  - se la quota di capitale del contribuente nella società personale aumenta per trasformazione dell'utile in quota di capitale effettuata al 26 aprile 2014 o successivamente, il valore d'acquisto della quota aumentata come descritto si riterrà pari allo zero (provvedimento Corte Costituzionale U-I-175/11-12 del 10 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale RS, n. 29/14 del 25/4/2014));
  - qualora il contribuente percepisce un reddito sotto forma di azioni per le quali è stata applicata una particolare tassazione ai sensi dell'articolo 45.b della legge ZDoh-2, il valore di acquisto delle azioni si considera pari al valore delle azioni nel giorno in cui il contribuente ha acquisito le azioni, ridotto di eventuali differenze negative ai sensi del secondo capoverso del terzo comma dell'articolo 45.b della legge ZDoh-2. Esempio: un lavoratore ha ricevuto nell'anno 1 una quota in una startup innovativa, il cui valore al momento della ricezione nell'anno 1 era di 5.000 EUR. Il lavoratore ha venduto la quota ricevuta nell'anno 5 per 1.000 EUR. Valore di acquisto della quota venduta:  $5.000 \text{ EUR} - (5.000 \text{ EUR} - 1.000 \text{ EUR}) = 5.000 \text{ EUR} - 4.000 \text{ EUR} = 1.000 \text{ EUR}$ .

Il valore d'acquisto del titolo espresso in valuta estera viene calcolato in controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije. Il calcolo viene effettuato alla data di acquisizione del capitale.

Inserire nella colonna 5 la data della cessione del titolo come risulta dal contratto di vendita o da altri contratti o documenti giustificativi.

Inserire nella colonna 6 la percentuale che la quota ceduta rappresenta nell'intera quota detenuta dal socio nella società.

Inserire nella colonna 7 la percentuale di riduzione del valore nominale. La percentuale di riduzione del valore nominale rappresenta la chiave in base alla quale viene ricalcolato il valore del titolo al momento dell'acquisizione.

Inserire nella colonna 8 il valore pagato sulla base della riduzione del valore nominale. Il valore pagato sulla base della riduzione del valore nominale rappresenta in questo caso il valore al momento della cessione.

Se il valore è espresso in valuta estera, viene convertito in euro al tasso di cambio pubblicato dalla Banka Slovenije. La conversione viene effettuata al tasso di cambio in vigore alla data del pagamento.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web dell'[Amministrazione finanziaria della RS](#) o contattare il numero telefonico del call center per le imposte delle persone fisiche: 08 200 1001.